



Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma

Circondario
del Tribunale di Roma
Ente di Diritto Pubblico

Mancata o incompleta Adeguata Verifica della Clientela (AVC): implicazioni operative ed obblighi a carico del soggetto obbligato

Quesito

Un Dottore Commercialista viene a trovarsi nell'impossibilità di completare l'adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 19, commi 1, lettere a), b) e c. Chiede di conoscere quali obblighi gravino sul soggetto obbligato e quali conseguenze in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

Risposta

Nell'ipotesi in cui un soggetto obbligato non sia in grado di completare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela, anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 231/2007

- *identificazione del cliente e del titolare effettivo*
- *verifica dell'identità del cliente, esecutore e del titolare effettivo*
- *acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione*
si configura suo carico, ex art. 42 D.Lgs 231/2007, l'obbligo di astensione dall'instaurare il rapporto, eseguire l'operazione o proseguirne l'esecuzione. Tale circostanza impone altresì di accertare la sussistenza dei presupposti, ex art. 35 D.Lgs 231/2007, per l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta all'UIF. L'obbligo di astensione trova applicazione sia in caso di impossibilità tecnica, quale ad esempio la mancata esibizione di documenti o informazioni da parte del cliente o dell'esecutore, sia in presenza di dubbi sulla veridicità o attendibilità dei dati disponibili, configurando rispettivamente l'astensione per impossibilità oggettiva e l'astensione prudenziale o volontaria (art. 42, co 1).

Ha natura obbligatoria ed automatica l'astensione nei confronti di società fiduciarie, trust, società anonne o entità controllate tramite azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, così come nei confronti delle ulteriori entità giuridiche ubicate nelle medesime giurisdizioni per le quali risulti impossibile identificare o verificare il titolare effettivo; in tali circostanze, il professionista è tenuto a non instaurare nuovi rapporti e ad interrompere quelli già in essere, senza alcuna possibilità di deroga. (art. 42, co 2)

All'obbligo di astensione si contrappongono specifiche eccezioni previste dal legislatore, che ne limitano l'applicazione.

In particolare, l'astensione non si applica ai professionisti che operano nell'ambito di procedimenti giudiziari, quali l'esame della posizione giuridica del cliente, la difesa o la rappresentanza, nonché la consulenza sull'eventualità di instaurare o evitare un procedimento; in dette circostanze, il soggetto obbligato risulta esonerato dall'obbligo di astensione e dalla segnalazione per le informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione. (art. 42, co 3)

Il professionista, cui incombe l'obbligo di astensione, è altresì tenuto a verificare l'insorgenza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 231/2007, qualora dagli elementi acquisiti emergano indizi concreti e

Sede legale e Presidenza
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
presidenza@pecodcec.roma.it
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06.367211
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:
97492410580





ragionevolmente fondati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, procedendo, ove del caso, all'inoltro della segnalazione secondo le modalità ed i termini prescritti dalla normativa vigente.

Nel contesto in esame, qualora il professionista percepisca compensi anticipati in relazione a prestazioni non eseguite in conseguenza dell'astensione, è tenuto a procedere alla restituzione al cliente.

Detto obbligo costituisce diretta conseguenza della sospensione o interruzione dell'attività professionale ed è funzionale ad evitare che il soggetto obbligato possa trarre vantaggio economico da prestazioni che non hanno avuto esecuzione, in linea con gli obblighi di diligenza, trasparenza e responsabilità cui è chiamato a rispondere.

A completamento del quadro normativo di riferimento, in tema di responsabilità sanzionatoria, il mancato rispetto dell'obbligo di astensione comporta, per il professionista, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 56 D.Lgs 231/2007, pari a € 2.000, aumentata, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo fino a € 50.000 nei casi di particolare gravità o di violazioni reiterate.

Moira Pavia